

Appalto (contratto di) - garanzia - per le difformità e vizi dell'opera - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21327 del 29/08/2018

Appalto (contratto di) - Garanzia - Per le difformità e vizi dell'opera - In genere - Responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente - Limitazioni - Esclusione.

La responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c. non ammette esclusioni (salvo quelle dipendenti dall'accettazione senza riserve dell'opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e neppure limitazioni, dato che l'art. 1668, comma 1, c.c. pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente, l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi, o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, senza alcun riguardo alla consistenza e al costo dei lavori di riparazione o alla misura massima della diminuzione del corrispettivo dell'appalto.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21327 del 29/08/2018